



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*  
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione II

Attività di interpello. Supporto tecnico-giuridico,  
contenzioso



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**Partenza - Roma, 07/10/2015**  
**Prot. 37 / 0016576 / MA008.A001.1476**

*Alle Direzioni Interregionali del Lavoro*

*Alle Direzioni Territoriali del Lavoro*

*E, p.c. All'Avvocatura Generale dello Stato*

Oggetto: art. 9 D.lgs. 149/2015 - Chiarimenti

Come è noto, il D.Lgs. n. 149 del 14/09/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre u.s., che ha istituito *l'Ispettorato nazionale del lavoro*, è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, vale a dire il 24 settembre u.s..

Nonostante ciò, nel corpo del decreto in più occasioni si ribadisce che l'efficacia delle disposizioni in esso contenute è rinviata alla piena operatività del nuovo assetto istituzionale successivo all'adozione dei decreti attuativi che definiscono funzioni ed attribuzioni ad oggi esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il tramite delle proprie articolazioni territoriali.


Ne consegue che l'art. 9 del D.lgs. 149/2015, che regola la rappresentanza in giudizio dell'Ispettorato non può allo stato dispiegare alcun effetto, riferendosi ad un soggetto che ancora non opera effettivamente. Eventuali contenziosi, infatti, non potranno che essere instaurati nei confronti delle articolazioni territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che hanno adottato gli atti impugnati e che continueranno ad operare sino alla loro soppressione decorrente dalla data indicata nei menzionati decreti attuativi.

Nelle more della piena operatività dell'Ispettorato, quindi, l'attività del contenzioso resta regolata dal combinato disposto dell'art. 6 del Decreto legislativo 150/2011 e dell'art. 22 della legge 689/1981 che limita la competenza delle strutture ministeriali alla rappresentanza nel primo grado

di giudizio. La difesa nei gradi di giudizio successivi continuerà, pertanto, ad essere curata esclusivamente dall'Avvocatura dello Stato, anche, evidentemente, in relazione alla promozione dell'impugnativa avverso le sentenze di soccombenza di primo grado rese nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Danilo PAPA)



IF